

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 191

Vol. 1983/0083

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.


In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 191 def.

Bruxelles, 13 aprile 1983



Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'adesione alla convenzione sulla pesca e sulla
conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt,
modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti delle
parti contraenti alla Convenzione firmato a Varsavia
L'11 novembre 1982

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE1. Antefatto

Nelle risoluzioni dell'Aia del 3 novembre 1976 il Consiglio ha convenuto che, in determinate circostanze gli Stati membri della Comunità, possono recedere dalle organizzazioni internazionali della pesca ed essere sostituiti dalla Comunità. Da allora la Comunità ha avviato trattative per aderire a numerose convenzioni internazionali sulla pesca, comprese la "Convention on the fishing and conservation of living resources in the Baltic sea and the Belts" (Convenzione di Danzica)/Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt.

Firmata il 13 settembre 1973 la Convenzione di Danzica è entrata in vigore il 28 luglio 1974. Ne sono membri tutti i paesi rivieraschi del Mar Baltico e quindi, fra gli Stati membri della CEE, il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania.

Nel settembre 1977 la Comunità è stata rappresentata per la prima volta ad una conferenza connessa con la Convenzione di Danzica e nella fattispecie ad una riunione ministeriale a Varsavia, convocata dal governo polacco nella sua qualità di depositario per discutere le conseguenze della decisione svedese di estendere la propria zona di pesca. Il defunto vicepresidente Gundelach, che alla conferenza rappresentava la Comunità come osservatore, aveva fatto presente il desiderio della Comunità di aderire alla Convenzione.

In seguito ad una comunicazione fatta dalla Commissione al Consiglio il 17 novembre 1977, i due Stati membri parti contraenti della Convenzione di Danzica hanno presentato al governo polacco, depositario della convenzione, proposte di emendamento della medesima onde permetterne l'adesione da parte della Comunità.

Per discutere le proposte di emendamento alla convenzione e, fra l'altro, la suddetta proposta tedesco-danese, il governo polacco ha organizzato a Varsavia due conferenze dei rappresentanti degli Stati che sono parti contraenti della Convenzione di Danzica, la prima delle quali si è svolta il 22-26 giugno 1981 e la seconda il 9-11 novembre 1982.

.../...

2. Il protocollo

Nella seconda conferenza la discussione su questo tema si era conclusa con la firma, in data 11 novembre 1982, dell'unito protocollo che prevede:

- a) una modifica generale all'articolo 17 in virtù del quale alla Convenzione di Danzica può aderire "ogni organizzazione intergovernativa per l'integrazione economica" e, in pratica, la CEE;
- b) l'invito specifico rivolto alla CEE di aderire alla Convenzione di Danzica ai sensi del nuovo articolo 17, subentrando al Regno di Danimarca e alla Repubblica federale di Germania, che perderebbero le loro qualità di membri alle date in cui la Convenzione entrerebbe in vigore per la Comunità;
- c) altri emendamenti, riguardanti gli articoli 9, 10, 12 e 13 della Convenzione di Danzica.

Inoltre le parti hanno concordato di far uso della procedura speciale di modifica di cui all'articolo 16 della Convenzione. Una copia del protocollo è stata inviata a tutte le parti, che notificheranno al governo depositario l'accettazione o il rifiuto degli emendamenti nei più brevi termini dopo la ricezione della comunicazione.

Questi ultimi entrano in vigore il 90 giorni dopo la notifica dell'accettazione da parte di tutte le parti contraenti.

3. Partecipazione comunitaria

Dopo l'entrata in vigore di questi emendamenti la Comunità dovrebbe depositare presso il governo depositario i propri strumenti di adesione. Quindi, ai sensi dell'articolo XVIII, paragrafo 2, la convenzione entrerà in vigore per la Comunità il 30° giorno successivo alla data di deposito di detti strumenti. Normalmente si ritiene che questa procedura possa essere conclusa prima della prossima sessione annuale in programma nel settembre 1983. A partire da quel momento la Comunità, nel subentrare a tutti i diritti e obblighi di una parte contraente, verrà considerata uno Stato rivierasco con una zona di pesca, avente diritto ad un voto e soggetta all'obbligo di corrispondere una delle quote paritarie previste come contributo all'importo globale del bilancio.

.../...

4. Conclusione

Poiché la Comunità ha la competenza necessaria per adempiere a tutti gli obblighi che le parti contraenti possono assumere in forza della Convenzione di Danzica, la Commissione ritiene che sia interesse della Comunità subentrare nei più brevi termini in tutti i diritti e obblighi di una parte contraente, come stabilito dalla Convenzione.

Pertanto, la Commissione invita il Consiglio ad adottare, previa consultazione del Parlamento europeo, l'allegata decisione riguardante l'adesione della Comunità economica europea alla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dall'allegato protocollo della conferenza dei rappresentanti delle parti contraenti di tale Convenzione.

PROPOSTA DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'adesione alla . . . convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti delle parti contraenti alla Convenzione firmato a Varsavia l'11 novembre 1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt rendono necessaria una regolamentazione a livello internazionale;

considerando che a questo scopo il 13 settembre 1973 è stata firmata a Danzica una Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, qui di seguito denominata "Convenzione di Danzica", che è entrata in vigore il 28 luglio 1974;

considerando che non soltanto la Comunità ha competenza esclusiva per l'adozione di misure di conservazione delle risorse biologiche del mare con decisione autonoma ma anche mediante impegni contrattuali assunti con paesi terzi e nel quadro di organizzazioni internazionali;

considerando che i due Stati membri, parti contraenti della Convenzione di Danzica, nella fattispecie il Regno di Danimarca e la Repubblica Federale di Germania nel 1977 hanno presentato al governo polacco, depositario della Convenzione, proposte per l'emendamento di quest'ultima al fine di permetterne l'adesione della Comunità;

.../...

(1) GU

(2) GU

considerando che l'11 novembre 1982 le parti contraenti della Convenzione di Danzica hanno firmato un protocollo contenente proposte di emendamento della Convenzione e, fra l'altro, la suddetta proposta tedesco-danese;

considerando che questi emendamenti entrano in vigore 90 giorni dopo che il governo depositario ha ricevuto dalle parti contraenti la notifica dell'accettazione degli stessi; che dopo la suddetta entrata in vigore la Comunità può aderire alla Convenzione di Danzica;

considerando che, per contribuire alla conservazione delle risorse biologiche nell'area regolamentata dalla Convenzione di Danzica e nella quale i pescatori comunitari esercitano la loro attività, è necessario che la Comunità aderisca alla Convenzione;

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

E' approvata l'adesione della Comunità economica europea alla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti delle parti contraenti della Convenzione, firmata a Varsavia l'11 novembre 1982.

I testi della Convenzione e del protocollo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione (1), il presidente del Consiglio deposita lo strumento di adesione presso il governo della Repubblica Popolare di Polonia (1).

.../...

(1) Per quanto riguarda la Comunità, la data di entrata in vigore della Convenzione sarà pubblicata dal Segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

La presente decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

CONVENZIONE
SULLA PESCA E SULLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE
NEL MAR BALTICO E NEI BELT

Gli Stati parti contraenti della presente Convenzione

- ritenendo che una produttività ottimale e stabile delle risorse biologiche del mar Baltico e dei Belt rivesta grande importanza per gli Stati del bacino del mar Baltico ;
- riconoscendo la loro comune responsabilità per la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche ;
- convinti che, ai fini della conservazione delle risorse biologiche del mar Baltico e degli stretti di Belt, sia necessario rafforzare ed ampliare la cooperazione in questa regione ;

hanno deciso quanto segue :

Articolo 1

Gli Stati contraenti decidono di :

- collaborare strettamente al fine di mantenere ed aumentare le risorse biologiche del mar Baltico e dei Belt e di ottenere il massimo rendimento, in particolare al fine di ampliare e coordinare gli studi in questo campo ;
- preparare e attuare progetti organizzativi e tecnici sulla conservazione e sull'espansione delle risorse biologiche, comprendenti tra l'altro provvedimenti in materia di riproduzione artificiale di specie ittiche pregiate e/o contribuire finanziariamente a tali provvedimenti, su una base giusta ed equa, e prendere eventualmente altre iniziative ai fini di uno sfruttamento razionale ed efficace delle risorse.

Articolo II

1. La zona cui si applica la presente Convenzione, qui di seguito definita "zona oggetto della Convenzione", comprende tutte le acque del mar Baltico e dei Belt, escluse quelle interne, ed è limitata ad occidente da una linea compresa tra Capo Hasenore e Punto Gniben, tra Korshage e Spodsbierg e tra Capo Gilbjerg e Kullen.

2. La Convenzione si applica a tutte le specie ittiche ed alle altre risorse biologiche marine presenti nella zona oggetto della Convenzione.

Articolo III

Ai sensi del diritto internazionale nessuna norma della presente Convenzione può essere interpretata come un pregiudizio nei confronti dei diritti, delle rivendicazioni, oppure delle opinioni di qualsiasi Stati contraente in merito ai limiti delle acque territoriali ed alla portata della giurisdizione in materia di pesca.

Articolo IV

Ai fini della presente Convenzione per "imbarcazione" si intende qualsiasi nave o peschereccio impiegati per la cattura o la lavorazione del pesce o di altri organismi biologici marini, che siano registrati nel territorio di uno Stato membro, oppure siano di proprietà di un armatore ivi insediato, oppure battano le bandiera di uno Stato membro.

Articolo V

1. Ai fini della presente Convenzione, viene istituita una Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico, qui di seguito denominata "la Commissione".
2. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di partecipare alla Commissione nominandovi al massimo due rappresentanti, nonché di designare eventualmente esperti e consiglieri per assisterli nelle loro funzioni.
3. La Commissione elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice-presidente, ciascuno dei quali rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Presidente ed il Vice-presidente non possono rappresentare il medesimo Stato contraente.
4. Un membro della Commissione eletto presidente cessa di agire come rappresentante dal suo Stato d'appartenenza e quindi di esercitare il diritto di voto. Lo Stato interessato ha il diritto di nominare un altro rappresentante per sostituirlo nelle funzioni di membro della Commissione.

Articolo VI

1. La Commissione avrà sede a Varsavia.
2. La Commissione nomina il proprio segretario ed eventualmente il personale necessario per assisterlo nei suoi compiti.
3. La Commissione approva il proprio regolamento interno e gli altri provvedimenti da essa ritenuti necessari per l'adempimento delle proprie funzioni.

Articolo VII

1. La Commissione approva il proprio regolamento finanziario.
2. La Commissione approva un bilancio preventivo biennale, nonché uno Stato di previsione per l'esercizio fiscale successivo.
3. Gli Stati contraenti contribuiscono in parti uguali al finanziamento del bilancio, nonché ad' un eventuale bilancio suppletivo.
4. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti, degli esperti e dei consiglieri ai lavori della Commissione sono a carico di ciascuno Stato contraente.

Articolo VIII

1. Salvo diversa decisione, la Commissione tiene le sue sessioni ogni due anni a Varsavia alla data da essa ritenuta opportuna. Su richiesta di un rappresentante di uno Stato contraente della Commissione, appoggiato da un rappresentante di un'altro Stato contraente, il Presidente della Commissione convoca quanto prima una sessione straordinaria ad una data e in una località di sua scelta, e comunque non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La prima sessione della Commissione viene convocata dal governo depositario della presente Convenzione e deve aver luogo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa.
3. Ogni parte contraente dispone di un voto nella Commissione. Le decisioni e le raccomandazioni della Commissione devono essere prese alla maggioranza di due terzi dei voti degli Stati contraenti, presenti e votanti.
4. La Commissione utilizza come lingua di lavoro l'inglese. Sono considerate lingue ufficiali le lingue degli Stati firmatari. Unicamente le raccomandazioni, le decisioni e le risoluzioni della Commissione vengono redatte nelle lingue suddette. Durante le riunioni della Commissione, ciascuno Stato contraente ha il diritto di chiedere la traduzione di tutte le procedure nella propria lingua.

Tutti i costi relativi alle traduzioni sono a carico dello Stato che ne abbia fatto richiesta.

Articolo IX

1. La Commissione ha i seguenti compiti :

- a) esercitare un costante controllo sulle risorse biologiche e sulle attività di pesca nella zona oggetto della Convenzione raccogliendo, aggregando, analizzando e divulgando dati statistici relativi per esempio alle catture, all'attività di pesca, nonché ad altre informazioni,
- b) elaborare proposte in materia di coordinamento delle ricerche scientifiche nella zona oggetto della Convenzione,
- c) redigere e presentare raccomandazioni, basate per quanto possibile sui risultati delle ricerche scientifiche e relative a provvedimenti di cui all'articolo X, da sottoporre all'esame degli Stati contraenti.

2. Nell'adempimento delle proprie funzioni, la Commissione può chiedere la collaborazione dei servizi del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nonché di altre organizzazioni internazionali operanti nel settore technicoscientifico e può avvalersi delle informazioni fornite dagli organismi ufficiali degli Stati contraenti.

3. Per adempiere alle proprie funzioni, la Commissione può istituire gruppi di lavoro od altri organismi ausiliari, fissandone la composizione ed il mandato.

Articolo X

Ai fini della presente Convenzione, la Commissione può prendere in esame i seguenti provvedimenti e presentare raccomandazioni in proposito alle parti contraenti :

- a) normativa in materia di attrezzi e dispositivi di pesca, nonché di metodi di cattura ;
- b) determinazione delle dimensioni dei pesci che possono essere conservati a bordo dell'imbarcazione oppure sbarcati, esposti o offerti in vendita ;
- c) regolamentazione delle stagioni di chiusura dell'attività di pesca ;
- d) regolamentazione relativa alla delimitazione delle zone chiuse alle pesce ;
- e) miglioramento ed incremento delle risorse biologiche marine, compresi gli interventi in materia di riproduzione artificiale e di trasferimento di pesci e di altri organismi ;

- f) regolamentazione e/o ripartizione tra gli Stati membri dell'importo delle catture totali oppure della portata delle operazioni di pesca secondo le specie, le regioni, ed i periodi ;
- g) controllo sull'attuazione delle raccomandazioni vincolanti per gli Stati contraenti ;
- h) conservazione e sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine.

Articolo XI

1. Fatto salvo il disposto del peresente articolo, gli Stati contraenti si impegnano ad attuare ogni raccomandazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo X della presente Convenzione a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, ma comunque dopo la scadenza del periodo stabilito nel presente articolo per la presentazione di eventuali obiezioni.

2. Entro 90 giorni a decorrere dalla data della notifica, una parte contraente può dichiarare di non poter accettare una raccomandazione ed in tal caso non è tenuta ad attuarla.

Inoltre, una parte contraente può in qualsiasi momento revocare la propria obiezione e mettere in atto la raccomandazione.

Se un'obiezione viene formulata entro il termine di 90 giorni, ogni altro Stato contraente può parimente formulare osservazioni entro il successivo periodo di 60 giorni.

3. Se tre o più Stati contraenti dichiarano di non poter accettare una raccomandazione, gli altri Stati contraenti non sono tenuti a mettere in atto la raccomandazione stessa.

4. La Commissione notifica immediatamente a ciascuno Stato contraente la ricezione o il ritiro di una obiezione.

Articolo XII

1. Per quanto riguarda i cittadini e le imbarcazioni soggetti alla sua giurisdizione, ogni Stato contraente prende i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla presente Convenzione, nonché dalle raccomandazioni della Commissione vincolanti per gli Stati contraenti, e vigile affinché tali norme siano osservate.

2. Fatti salvi i diritti di sovranità degli Stati contraenti per quanto riguarda le proprie acque territoriali, nonché i diritti nelle proprie zone di pesca, ogni Stato contraente attua le raccomandazioni della Commissione per esso vincolanti tramite le rispettive autorità nazionali nelle proprie acque territoriali e nelle acque oggetto della sua giurisdizione in materia di pesca.

3. Ciascuno Stato contraente comunica alla Commissione, alla data e nella forma da quest'ultima stabilite, i dati statistici e le informazioni di cui all'articolo IX, paragrafo 1, lettera a) e notifica inoltre tutte le azioni avviate in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo XII

La Commissione richiama l'attenzione di uno Stato non aderente alla presente Convenzione sulle operazioni di pesca effettuate nelle zone oggetto della Convenzione dai cittadini o dai pescherecci soggetti alla giurisdizione dello Stato suddetto e tali da pregiudicare le attività della Commissione oppure l'attuazione degli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo XIV

I provvedimenti della presente Convenzione non si applicano alle operazioni effettuate unicamente a fini scientifici da imbarcazioni appositamente autorizzate da uno Stato contraente, né ai pesci e agli altri organismi marini catturati durante tali operazioni. Le catture in tal modo effettuate non possono essere vendute, esposte o messe in vendita.

Articolo XV

1. La Commissione collabora con altre organizzazioni internazionali aventi obiettivi affini.

2. La Commissione può invitare qualsiasi organizzazione internazionale interessata, oppure il governo di qualsiasi Stato non aderente alla presente Convenzione, a partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Commissione o alle riunioni dei suoi organismi ausiliari.

Articolo XVI

1. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di proporre emendamenti alla presente Convenzione, presentando la propria proposta al governo depositario, il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti, che a loro volta notificano al governo depositario l'accettazione o il rifiuto dell'emendamento nei più brevi termini dopo la ricezione della comunicazione. L'emendamento entra in vigore 90 giorni dopo che il governo depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione da parte di tutti gli Stati contraenti.
2. Uno Stato, che divenga parte contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, è tenuto ad applicare la Convenzione così modificata.

Articolo XVII

1. La presente Convenzione è sottoposta alle ratifica o all'approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia, designato come Governo depositario.
2. Su invito degli Stati contraenti, la presente Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato interessato alla conservazione e allo sfruttamento razionale delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt... Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo depositario.

Articolo XVIII

1. La presente Convenzione entra in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data del deposito del quarto strumento di ratifica o di approvazione.
2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, essa entra in vigore per ogni altro Stato, il cui governo abbia depositato uno strumento di ratifica, approvazione o adesione, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di detto strumento presso il governo depositario.

Articolo XIX

Uno Stato contraente può recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione deopo la scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, previo preavviso per iscritto al governo depositario.

Il recesso diventa effettivo per tale Stato contraente il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno della sua notifica al governo depositario.

Articolo XX

1. Il governo depositario notifica a tutti gli Stati firmatari ed aderenti quanto segue :
 - a) le firme della presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o adesione, nonché la presentazione di eventuali dichiarazioni,
 - b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione,
 - c) proposte relative ad emendamenti alla Convenzione, notifiche di accettazione e di entrata in vigore degli emendamenti,
 - d) notifiche di recesso.
2. L'originale della presente Convenzione viene depositato presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia, che ne trasmette copia autentica ai governi di tutti gli Stati firmatari e aderenti.
3. Il governo depositario registra la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Gdansk il giorno tredici settembre millenovecentosettantatre, in unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, polacca, russa, svedese, tedesca ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PROTOCOLLO DELLA
CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE
PARTI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE SULLA PESCA
E SULLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE
NEL MAR BALTICO E NEI BELT
Varsavia, 9-11 novembre 1982

1. Su invito del governo della Repubblica popolare di Polonia, si è tenuta a Varsavia nei giorni 9 -11 novembre 1982 una conferenza dei rappresentanti degli Stati contraenti della Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt.

2. Alla conferenza erano rappresentati i seguenti Stati :

Regno di Danimarca

Repubblica di Finlandia

Repubblica democratica tedesca

Repubblica federale di Germania

Repubblica popolare di Polonia

Regno di Svezia

Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

3. La Comunità economica europea, invitata in qualità di osservatore, era presente alla conferenza ed ha partecipato ai dibattiti.

4. Il sig. Marian Fila, capo della delegazione polacca, è stato eletto presidente della conferenza.

Il sig. Bertil Roth, capo della delegazione svedese, è stato eletto vicepresidente della conferenza.

Ha svolto le funzioni di segretario della conferenza il dott. Zdzislaw Russek, segretario della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.

5. La conferenza ha fondato le proprie deliberazioni sulla relazione finale relativa alla riunione dei rappresentanti delle parti contraenti della Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, svoltasi a Varsavia nei giorni 22-26 giugno 1981.

6. In seguito alle suddette deliberazioni, la conferenza ha deciso di modificare la Convenzione come segue :

a) nel preambolo viene aggiunta una nuova nota introduttiva :

"- prendendo atto che gli Stati del bacino del mar Baltico hanno esteso la propria giurisdizione sulle risorse biologiche al di là delle rispettive acque territoriali e nelle zone ad esse adiacenti,"

b) nuovo testo dell'articolo VIII, paragrafo 3 :

"Ciascuna parte contraente dispone di un voto nella Commissione. Le decisioni e le raccomandazioni della Commissione devono essere approvata ad una maggioranza di due terzi dei voti delle parti contraenti, presenti e votanti rimanendo inteso che, qualsiasi raccomandazione, relativa a zone soggette alla giurisdizione di una o più parti contraenti in materia di pesca, entra in vigore per le parti suddette unicamente qualora esse abbiano votato a favore."

c) Le lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo IX sono riformulate come segue e viene aggiunta la lettera d) :

"a) coordinare la gestione delle risorse biologiche nella zona oggetto della Convenzione mediante la raccolta, l'aggregazione, l'analisi e la divulgazione di dati statistici, riguardanti per esempio le catture e l'attività di pesca, nonché altre informazioni,

b) promuovere il coordinamento della ricerca scientifica ed eventualmente di programmi comuni di ricerca nella zona oggetto della Convenzione,

d) esaminare i dati presentati dagli Stati contraenti in conformità dell'articolo XII, paragrafo 3."

d) L'articolo X, lettera f) viene modificato come segue :

"f) la determinazione del totale delle catture ammesse o della portata dell'attività di pesca secondo le specie, le popolazioni, le zone e i periodi, compreso il totale delle catture ammesse relativo alle zone soggette alle giurisdizione delle parti contraenti in materia di pesca."

La lettera g) è soppressa. L'attuale lettera h) diventa lettera g).

e) Articolo XI - viene introdotto un nuovo paragrafo 4 e l'attuale paragrafo 4 diventa paragrafo 5, con la seguente nuova formulazione :

"4.a. Dopo la data dell'entrata in vigore di una raccomandazione approvata dalla Commissione, una parte contraente può notificare alla Commissione di non poter più accettare la raccomandazione, e se la notifica non viene ritirata, la raccomandazione cessa di essere vincolante per la suddetta parte contraente decorso un anno dalla data della notifica.

b. Una raccomandazione che cessa di essere vincolante per uno Stato contraente cessa d'essere vincolante per qualsiasi altro Stato membro decorsi trenta giorni della data in cui quest'ultimo notifica alla Commissione di non poter più accettare la raccomandazione.

5. La Commissione comunica immediatamente agli Stati contraenti qualsiasi notifica ricevuta a norma del presente articolo."

f) Al paragrafo 3 dell'articolo XII viene aggiunta la presente frase :

"comprese le informazioni sulla normativa in materia di verifica dell'osservanza delle raccomandazioni della Commissione."

g) Nuovo testo dell'articolo XIII :

"Ciascuno Stato contraente informa la Commissione in merito ai provvedimenti legislativi messi in atto oppure a qualsiasi accordo eventualmente concluso in materia di conservazione o di utilizzazione delle risorse della pesca nella zona oggetto della Convenzione."

h) Nuovo testo dell'articolo XVII :

"1. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica o ad approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il governo della Repubblica popolare di Polonia, designato come governo depositario.

2. Su invito degli Stati contraenti la presente Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato interessato alla preservazione e allo sfruttamento razionale delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, nonché a qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica, alla quale gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze relative alle questioni oggetto della presente Convenzione.

3. Ogni qualvolta compare nella presente Convenzione, il termine "Stato contraente" esso s'intende riferito "mutatis mutandis" alle organizzazioni di cui al precedente paragrafo che abbiano aderito alla Convenzione.

4. In caso di conflitto tra gli obblighi incombenti a norma della presente Convenzione ad un'organizzazione di cui al paragrafo 2 e gli obblighi sorti in forza dell'accordo che istituisce tale organizzazione o di atti che ad essa si riferiscono, prevalgono gli obblighi stabiliti dalla presente Convenzione.

7. In seguito alle proprie deliberazioni, la conferenza ha inoltre approvato i seguenti provvedimenti, che costituiscono un'appendice all'articolo XVII relativo all'adesione della CEE alla Convenzione.

- a) Su richiesta del Regno di Danimarca e della Repubblica federale di Germania, la Comunità economica europea (CEE) è invitata da tutti gli Stati contraenti ad aderire alla Convenzione in luogo del Regno di Danimarca e della Repubblica federale di Germania ; in deroga all'articolo XIX della Convenzione due suddetti Stati contraenti cessano di aderire alla Convenzione quando quest'ultima entra in vigore per la CEE.
- b) A decorrere dal momento dell'adesione, la CEE assume tutti i diritti che spettano ad uno Stato contraente a norma della Convenzione, quali il diritto di disporre di un voto e l'obbligo di contribuire su base paritaria all'importo totale del bilancio, e s'impegna affinché tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione siano rigorosamente applicati.
- c) La partecipazione della CEE alla presente Convenzione non può essere interpretata come un pregiudizio nei confronti dei diritti, delle rivendicazioni o delle opinioni degli Stati contraenti per quanto riguarda la limitazione delle zone di pesca e la portata della giurisdizione in materia di pesca, a norma del diritto internazionale.
- d) Il ricorso del Regno di Danimarca e della Repubblica federale di Germania lascia impregiudicate le lingue ufficiali della Commissione precedentemente stabilite.
- e) Gli strumenti di adesione della CEE alla Convenzione sono depositati presso il governo depositario.

8. I rappresentanti della CEE hanno fatto una dichiarazione che è allegata al presente protocollo.

9. Il testo del presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua inglese, è depositato presso il governo della Repubblica popolare di Polonia.

Il governo della Repubblica popolare di Polonia invia una copia autentica del presente protocollo a ciascuno degli Stati i cui rappresentanti hanno partecipato alla conferenza ai fini dell'approvazione degli emendamenti contenuti nel protocollo, secondo la procedura di cui all'articolo XVI della Convenzione.

Fatto a Varsavia, il giorno undici novembre 1982.

Per la delegazione del Regno di Danimarca

Per la delegazione della Repubblica di Finlandia

Per la delegazione della Repubblica democratica tedesca

Per la delegazione della Repubblica federale di Germania

Per la delegazione della Repubblica popolare di Polonia

Per la delegazione del Regno di Svezia

Per la delegazione dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

ALLEGATO

Dichiarazione dei rappresentanti della Comunità economica europea

In merito all'articolo XVII, paragrafo 4, i rappresentanti della CEE desiderano precisare quanto segue.

1. L'adesione della CEE alla presente Convenzione non provoca alcun conflitto tra gli obblighi della Comunità a norma del trattato che la istituisce e gli obblighi inerenti alla presente Convenzione.
2. Analogamente, non si verifica alcun conflitto tra l'attuale legislazione comunitaria e gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Qualsiasi possibilità di conflitto è inoltre esclusa poiché l'adesione della CEE alla presente Convenzione deve essere approvata dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee. Con tale atto di approvazione viene annullato qualsiasi precedente atto giuridico suscettibile di generare un conflitto.
3. Per quanto riguarda la futura legislazione comunitaria, la Comunità, al pari di ogni altra parte contraente, è vincolata agli obblighi stabiliti dalla presente Convenzione.

SCHEDA FINANZIARIA

DATA: 14.03.1983

1. LINEA DI BILANCIO: 2987

STANZIAMENTI:

2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio sull'adesione alla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt.

3. BASE GIURIDICA: Articolo 43

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Adesione della Comunità alla Convenzione suddetta.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO (1983)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (1984)
5.0. SPESE A CARICO			
- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)		Capitolo 100 (10 000 EUA)	13 000 EUA
- DEI BILANCI NAZIONALI			
- ALTRI SETTORI			
5.1. ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			
5.0.1. PREVISIONI DELLE SPESE	Anno 1985	Anno 1986	Anno 1987
5.1.1. PREVISIONI DELLE ENTRATE	14 300	15 700	17 300

5.2. METODO DI CALCOLO

Contributo sul bilancio determinato annualmente dalla Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico in base all'articolo VII della Convenzione.

6.0. FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO D'ESERCIZIO SI / NO

6.1. FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI
(Capitolo 100)

6.2. NECESSITA' DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE SI / NO

6.3. STANZIAMENTI DA INSCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SI

OSSERVAZIONI: